

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ROSSI, RIVA, NAPOLEONI, CAVAZZUTI, ALBERTI, ARFÈ, FIORI, FOA, GIOLITTI, NEBBIA, ONGARO BASAGLIA, ONORATO, OSSICINI, PASQUINO, STREHLER, ULIANICH e VESENTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1988**

---

*fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente, ai sensi dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento, nella seduta antimeridiana del 18 maggio 1988*

---

### Norme per la tutela del mercato

---

ONOREVOLI SENATORI. – Ogni legge sulla tutela del mercato, che contenga norme tradizionalmente oggetto della disciplina antimonopolio, ha acquisito nell'opinione comune una valenza politica precisa, in base alla quale si vorrebbe trasformare quella legge in uno strumento di governo dell'economia.

È opportuno allora precisare che questo non è lo scopo fondamentale del disegno di legge che qui presentiamo, diretto, in modo esclusivo, alla tutela dei consumatori. Anche tale tutela, tuttavia, può essere sacrificata da considerazioni o priorità politiche generali: lo spazio in cui queste debbono prevalere deve però essere individuato con nettezza e distinto da quello in cui deve invece dominare la tutela dell'interesse dei singoli. Il problema non è

allora tanto quello dell'indipendenza e imparzialità degli organi che sono incaricati dall'applicazione della legge, quanto piuttosto quello della definizione dei poteri di tali organi. Anche l'organo più indipendente e imparziale, infatti, finisce per emettere decisioni politiche, qualora i suoi compiti non siano rigorosamente circoscritti all'applicazione non discrezionale della legge.

Abbiamo pertanto scelto un sistema a tre livelli: uno giurisdizionale, cui non spettano decisioni politiche di alcun tipo; uno amministrativo, che possa sviluppare un suo indirizzo di intervento ma non possa imporre le sue scelte negli aspetti in cui sono coinvolti interessi individuali; uno, infine, decisamente politico che imponga le sue scelte ma solo

negli ambiti riservati dalla legge alla sua discrezionalità.

\* \* \*

Le norme di carattere sostanziale (articoli da 1 a 11) si rifanno parzialmente ai principi della legislazione antimonopolio della Comunità economica europea, contenuti negli articoli 85 e seguenti del Trattato di Roma, così come si sono affermati e consolidati in applicazione concreta nell'interpretazione della Commissione e della Corte di giustizia. Abbiamo superato facilmente, confortati anche dai risultati dell'indagine conoscitiva della 10<sup>a</sup> Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato, l'obiezione che voleva superflua una disciplina di tutela interna al singolo Stato membro della Comunità per riconfermarne invece la necessità in vista del mercato senza frontiere d'attuazione nel 1992, in base all'atto unico europeo ratificato dalla legge 23 dicembre 1986, n. 909. In questa prospettiva abbiamo tenuto conto, nella redazione delle norme sostanziali, delle esperienze in materia degli altri Stati membri e in particolare della Gran Bretagna, della Repubblica federale tedesca e della Francia, non senza avere opportunamente apprezzato le diverse suggestioni che provengono dalla secolare legislazione, giurisprudenza, dottrina e prassi statunitense.

Per quel che riguarda in particolare le intese, la disciplina prevista codifica espressamente un giudizio comparativo nei comportamenti delle imprese tra effetti restrittivi della concorrenza ed effetti positivi. In questi ultimi non sono, tuttavia, contemplati tutti quelli contenuti nell'articolo 85, comma 3, del Trattato, che implicano un giudizio politico-economico non affidabile al giudice e che abbiamo invece riportato nei poteri previsti in capo al CIPE.

Se nelle intese nulle abbiamo ricompreso anche quelle che hanno effetto sulla concorrenza potenziale, con l'inciso «in maniera apprezzabile» si sono volute invece escludere quelle di nessuna o scarsa rilevanza per il mercato.

Quanto al concetto di abuso di posizione dominante (articolo 2) abbiamo adottato una definizione in linea con quella elaborata dalla Commissione e dalla giurisprudenza comuni-

taria, in contrapposto alla non più applicabile nozione di «monopolio» nord-americana. E quanto alla presunzione *iuris tantum* della sussistenza di una posizione dominante abbiamo posto la soglia assai alta del 45 per cento della quota di mercato.

È peraltro l'articolo 3 a contenere la norma sostanziale cardine dell'intero sistema, nel senso che fornisce l'indicazione dei principi ai quali ci si deve ispirare (una sorta di «rule of reason») nell'applicazione della legge. L'ambito delle eccezioni ai divieti, che costituisce la parte più moderna di ogni normativa sulla tutela del mercato, è focalizzato sugli effetti che intese e abusi di posizione dominante producono sulla libertà di iniziativa economica delle imprese, in ossequio al principio fissato dall'articolo 41 della Costituzione, e sulla libertà di scelta dei consumatori, che costituisce il principio guida della legge: queste due libertà rappresentano il limite di esclusione dei comportamenti vietati. La considerazione esclusiva di questi due principi rifiuta apprezzamenti diversi che pure si ritrovano in altri ordinamenti, nei quali alla tutela del consumatore attraverso la competitività dei mercati si sono sostituiti altri scopi difficilmente valutabili, come l'efficienza produttiva o allocativa dei mercati stessi, la protezione della piccola e media impresa rispetto alla grande, l'esigenza di limitare una larga accumulazione di potere economico o politico nella grande impresa e forse ancora qualche altro: scopi tutti altamente apprezzabili, ma che debbono essere perseguiti da differenti normative.

In tema di intese, infine, abbiamo tenuto in debito conto (articolo 4) la realtà economica dei gruppi, la cui regolamentazione ovviamente integra quella sulla tutela del mercato, sebbene debba essere affrontata in sede legislativa autonoma e su presupposti completamente diversi.

Nella disciplina delle concentrazioni, del loro divieto e della loro ammissibilità (articoli 5, 6 e 7), abbiamo adottato una definizione di controllo specifica a questa fattispecie. In ogni caso il controllo che individua gli atti di concentrazione vietata è stato considerato rilevante anche quando indiretto, cioè a cascata; ed è stato poi riferito alle soglie pericolose

di possesso di quote di mercato, senza che, tuttavia, la posizione dominante sia automaticamente vietata. Nelle concentrazioni, e pertanto anche nei divieti, sono state ricomprese implicitamente le cosiddette concentrazioni conglomerali. Le eccezioni infine sono state disposte secondo i principi basilari, già sopra illustrati, con un'ulteriore specifica attenzione a non frenare, ma anzi a favorire, la crescita della piccola e media impresa, e con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza.

Secondo le direttive sopra enunciate abbiamo introdotto, sulla falsa riga di altre legislazioni europee, un livello terminale di esenzioni, sia per le intese sia per le concentrazioni, di carattere politico, affidato alla valutazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). È sembrato opportuno far riferimento ad un criterio di carattere generale, sia pur vago, qual è quello del pubblico interesse, ma tale da poter dare ad un organismo politico la piena responsabilità delle esenzioni. Inutile sottolineare che una delle maggiori preoccupazioni di cui si deve occupare una legge nazionale sulla tutela del mercato, quella cioè di garantire la competitività delle imprese sui mercati esteri, così come il prodursi dei vantaggi che le concentrazioni possono apportare al sistema economico, costituiscono obiettivi che rientrano nell'interesse pubblico che l'organo politico è chiamato a valutare. La scelta di un criterio generale, piuttosto che l'elencazione di alcune ipotesi, come ad esempio quelle riportate nella legge tedesca, è sembrata preferibile, al fine di assicurare una maggior elasticità nell'applicazione della norma ed una sua più pronta adesione alle sempre più mutevoli situazioni dell'economia mondiale. Allo stesso CIPE è deferita anche la decisione definitiva sugli aiuti pubblici distorsivi (articolo 9): materia questa particolarmente delicata nel contesto dell'economia italiana.

Le norme di chiusura delle disposizioni sostanziali sono contenute nell'articolo 11, relativo all'applicazione delle norme comunitarie, e soprattutto nell'articolo 12 che detta, come criterio interpretativo, l'obbligatoria connessione con i principi dell'ordinamento comunitario. È norma questa di ampio riferimento, che vuole tener conto non solo dei principi elaborati e ad

oggi consolidati dalle varie istituzioni comunitarie competenti, ma altresì di quelli in via di continua elaborazione.

\* \* \*

L'organo amministrativo competente a vigilare sull'applicazione della legge è la Commissione per la tutela del mercato, persona giuridica di diritto pubblico, modellata sull'esempio di un'altra «agenzia pubblica» esistente nel nostro ordinamento, cioè la Commissione nazionale per le società e la borsa (articoli da 13 a 16).

Le funzioni e i poteri della Commissione sono stati enumerati in via esemplificativa e, in definitiva, rispecchiano il fondamentale compito di elaborare, in via amministrativa, gli indirizzi di sviluppo della normativa sulla tutela del mercato.

Attraverso la notifica delle intese, che può, in taluni casi, essere resa obbligatoria con apposito regolamento, la Commissione ha il potere, dopo aver compiuto le opportune indagini, di attestare di non aver motivo di intervenire (articolo 18) oppure di rilasciare parere negativo sulla liceità dell'intesa.

Una procedura di notifica obbligatoria è prevista per le concentrazioni, prima della loro esecuzione (articolo 20). E come per le intese la Commissione può rilasciare attestazione positiva o parere negativo ed è prevista un'ipotesi di silenzio assenso a favore delle imprese.

Ma quando intese o concentrazioni non siano state positivamente attestate, qualora le imprese abbiano insieme con la notifica richiesto un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, la Commissione, dopo aver compiuto le indagini istruttorie e verificata *prima facie* l'esistenza di obiettivi di pubblico interesse, inoltra tale richiesta al CIPE, corredandola di un suo parere. Qualora la domanda di autorizzazione sia palesemente infondata, la Commissione non ha ovviamente alcun obbligo di trasmetterla al CIPE. Ed è soltanto quest'ultimo organo che può, in presenza di intese o concentrazioni vietate, autorizzarle per ragioni di pubblico interesse, secondo le indicazioni che abbiamo sopra accennato.

Questo è il livello politico che coordina la

normativa di tutela del mercato con la politica economica; coordinamento indispensabile al fine di rendere le eccezioni alla legge aderenti agli indirizzi generali del governo dell'economia. L'organo scelto è stato ritenuto il più idoneo a rappresentare quegli indirizzi e a rendere responsabile il potere esecutivo delle scelte autorizzative.

Qualora non sia intervenuta l'autorizzazione politica del CIPE, per far valere l'illiceità delle intese, degli abusi di posizione dominante o delle concentrazioni rimane sempre aperta la via della tutela giurisdizionale (articoli 19 e 21).

In giudizio le imprese responsabili potranno essere condannate, oltre all'eventuale risarcimento del danno, anche al pagamento di una somma pecuniaria da determinarsi in base alla gravità dell'illecito.

Quest'ultima sanzione verrà meno soltanto qualora la Commissione rilasci, preventivamente, l'attestazione di non aver motivo di intervenire.

Per le concentrazioni dichiarate illecite è

altresi prevista una forma sanzionatoria particolare, finalizzata alla dissoluzione non coatta dell'impresa.

La legittimazione processuale è concessa a chiunque abbia subito il danno e infine alla stessa Commissione.

La competenza giurisdizionale esclusiva spetta alle corti d'appello, presso ciascuna delle quale è istituita una sezione specializzata, e le loro sentenze possono essere impugnate in Cassazione (articolo 24). La scelta di saltare il primo grado di giurisdizione di merito è stata dettata dall'esigenza di accelerare le decisioni e dalla considerazione dell'esistenza di un preventivo esame da parte della Commissione.

La scelta di fondo di riportare nell'alveo giurisdizionale la tutela ultima degli interessi individuali risponde a un'esigenza, sempre più sentita nel nostro ordinamento di evitare l'eccessiva amministrazione del governo dell'economia e di rendere più sicura la tutela del singolo, danneggiato da atti distorsivi della concorrenza.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Intese)*

1. Sono vietate tutte le intese, e in particolare gli accordi fra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate, che abbiano per oggetto ovvero abbiano o possano avere l'effetto di limitare o distorcere, in misura apprezzabile, la concorrenza.

2. Gli accordi e le decisioni vietati sono nulli di pieno diritto.

## Art. 2.

*(Abuso di posizione dominante)*

1. Sono vietati gli atti di sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, della posizione dominante sul mercato di uno o più prodotti o servizi.

2. Sono considerate in posizione dominante le imprese che non sono soggette ad efficiente concorrenza sul mercato ovvero che hanno un'obiettiva supremazia sui propri concorrenti e possono tenere, in misura apprezzabile, comportamenti indipendenti rispetto ai propri concorrenti, fornitori e consumatori, senza subire conseguenze economiche pregiudizievoli.

3. Devono essere valutati a tale riguardo i collegamenti dell'impresa con altre imprese, mediante intese o appartenenza al medesimo gruppo; la quota di mercato detenuta; il potere economico e finanziario delle imprese; la capacità di accedere ai mercati di beni o servizi ovvero alle necessarie conoscenze tecniche; l'esistenza e la consistenza di eventuali barriere all'entrata nel mercato rilevante.

4. La sussistenza di una posizione dominante si presume, salvo prova contraria, qualora un'impresa detenga una quota del mercato rilevante di almeno il 45 per cento.

5. Per la determinazione del mercato rilevante si deve fare riferimento sia al mercato

geografico, sia a quello dei beni o dei servizi, avendo riguardo alla loro sostituibilità con altri beni o servizi in base all'uso, alla qualità e al prezzo.

Art. 3.

*(Valutazione degli effetti delle intese e dell'abuso di posizione dominante)*

1. L'apprezzabile limitazione o distorsione della concorrenza e l'abuso di posizione dominante debbono essere accertati tenendo conto degli effetti che essi producono, direttamente o indirettamente, sulla libertà di iniziativa economica delle imprese, sulla libertà di scelta dei consumatori, sul prezzo, sulla quantità e sulla qualità dei beni o servizi interessati.

Art. 4.

*(Intese fra imprese di gruppo)*

1. Non sono vietate le intese, previste dall'articolo 1, quando intercorrano fra imprese appartenenti allo stesso gruppo, salvo che comportino l'affrancamento di una di esse dal vincolo di economicità di gestione e che abbiano l'effetto di escludere dal mercato le imprese concorrenti o di renderne più difficile l'ingresso nel mercato stesso.

2. Ai fini dell'applicazione della presente norma si considerano appartenenti al gruppo l'impresa controllante e tutte le imprese che si trovano sotto l'influenza dominante di questa in virtù del possesso di azioni, quote o di diritti su componenti significative del loro patrimonio.

Art. 5.

*(Concentrazioni)*

1. La concentrazione risulta da tutti gli atti mediante i quali un'impresa, più imprese o un'associazione di imprese assumano il controllo di una o più imprese, oppure una persona o più persone assumano il controllo di più imprese.

2. Il controllo, previsto nel comma 1, deriva

dai diritti che conferiscono la possibilità di esercitare una stabile influenza dominante su un'altra impresa ed in particolare:

a) i diritti che attribuiscono un'influenza sulla composizione o sulle decisioni degli organi di un'impresa;

b) i diritti di proprietà o di godimento su una parte sostanziale dei beni di un'impresa;

c) i diritti a gestire gli affari di un'impresa;

d) i diritti alla totalità o ad una parte importante degli approvvigionamenti o delle vendite di un'impresa, quando superino per quantità o durata la portata normale dei contratti in materia.

3. Non si ha assunzione del controllo di un'impresa nel caso che una banca o un istituto finanziario acquistino, all'atto della costituzione di una società o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni allo scopo di collocarle sul mercato, sempre che non esercitino i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.

#### Art. 6.

##### *(Divieto delle concentrazioni)*

1. Sono vietati gli atti con i quali, direttamente o indirettamente, viene realizzata la concentrazione fra imprese o gruppi di imprese, quando ne derivi o ne possa derivare un'apprezzabile limitazione della concorrenza.

2. La concentrazione non è soggetta al divieto quando le imprese coinvolte dimostrino che essa può concretamente garantire ai consumatori l'offerta di beni o servizi di quantità, qualità e prezzi tali che in assenza della concentrazione non potrebbero essere offerti.

#### Art. 7.

##### *(Ammissibilità della concentrazione)*

1. Non sono vietate le concentrazioni qualora la quota sul mercato rilevante dei prodotti o servizi interessati, detenuta complessivamente dalle imprese partecipanti alla concentrazione, rappresenti meno del venti per cento del

fatturato totale realizzato con prodotti o servizi identici o considerati simili dal consumatore per uso, prezzo, qualità e il fatturato complessivo delle imprese partecipanti risulti inferiore a lire 500 miliardi.

2. Il fatturato e la quota di mercato sono calcolati secondo le risultanze dei bilanci approvati dell'ultimo esercizio, considerando globalmente le imprese che partecipano alla concentrazione e le imprese o i gruppi di imprese che controllano le imprese partecipanti o sono da queste controllati.

3. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale esclusi i conti d'ordine e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

#### Art. 8.

*(Autorizzazione per pubblico interesse)*

1. Le intese e le concentrazioni vietate ai sensi degli articoli 1 e 6 possono essere autorizzate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica qualora perseguano obiettivi di pubblico interesse.

#### Art. 9.

*(Aiuti pubblici)*

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici devono informare la Commissione per la tutela del mercato dei finanziamenti, delle agevolazioni e degli altri interventi disposti a favore delle imprese.

2. Qualora la Commissione accerti l'esistenza di interventi pubblici distorsivi della concorrenza ne dà notizia al CIPE esprimendo parere sui provvedimenti e le iniziative necessarie per rimuoverli.

3. Per intervento pubblico distorsivo si intende ogni provvedimento legislativo o amministrativo che interferisce sull'attività delle imprese e sul funzionamento del mercato, imponendo vincoli od oneri o accordando benefici.

## Art. 10.

*(Soggetti)*

1. Sono soggetti alla presente legge tutti gli imprenditori, individuali e collettivi, quale che sia la loro forma organizzativa e la natura privata o pubblica.

2. Le imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità ovvero con carattere di monopolio legale sono soggette alla presente legge nei limiti in cui la sua applicazione non osti alla specifica missione loro affidata dalla legge.

3. Le imprese cooperative e i consorzi di imprese sono soggetti alla presente legge nei limiti in cui la sua applicazione non osti alla loro funzione specifica quale prevista dalle norme che li disciplinano.

## Art. 11.

*(Applicazione delle normative comunitarie)*

1. La presente legge non interferisce con l'applicazione delle disposizioni degli organismi internazionali ai quali aderisce la Repubblica, in particolare la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

## Art. 12.

*(Interpretazione degli articoli da 1 a 11)*

1. Nell'interpretazione degli articoli precedenti si ha riguardo ai principi dell'ordinamento giuridico della Comunità economica europea in materia di disciplina della concorrenza.

## Art. 13.

*(Commissione per la tutela del mercato)*

1. È istituita la Commissione per la tutela del mercato, con sede in Roma. La Commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

2. La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, nominati con

decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio stesso.

3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Presidente e membri della Commissione sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza che abbiano specifica e comprovata competenza nelle materie giuridiche ed economiche. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, nè essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici, nè essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo ed i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri.

6. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.

7. La Commissione, con delibera da prendersi entro novanta giorni dalla propria istituzione, fissa le norme regolamentari concernenti l'organizzazione ed il funzionamento propri e del personale dipendente, nonchè quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

8. Le deliberazioni concernenti detti regolamenti sono adottate a maggioranza qualificata di quattro voti su cinque. I regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento. Essi sono resi pubblici secondo le modalità previste dalle vigenti leggi e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. Nell'espletamento delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi della consulenza di esperti nelle materie di volta in volta rilevanti.

10. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove intenda proporre lo scioglimento della Commissione, ne dà motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione e ne è determinata la retribuzione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione disciolta. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione, all'insediamento della quale decade dalla carica il commissario straordinario.

11. I decreti di nomina e di scioglimento della Commissione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Art. 14.

##### *(Organizzazione della Commissione)*

1. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione per la tutela del mercato. Il personale è ripartito in uffici, da stabilirsi nei regolamenti di cui all'articolo 13. Il coordinamento e la direzione degli uffici spetta ad un membro del personale con la qualifica di direttore generale, nominato dalla Commissione a maggioranza qualificata di quattro voti su cinque.

2. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione in sede di inquadramento, con deliberazione a maggioranza qualificata di quattro voti su cinque.

3. Al personale di servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o di esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

## Art. 15.

*(Funzioni della Commissione)*

1. Alla Commissione per la tutela del mercato sono conferiti i poteri e le funzioni previsti dalla presente legge ed in particolare quelli di:

a) ricevere le denunce e le notifiche relativamente alle fattispecie previste nella presente legge;

b) svolgere, su richiesta di terzi oppure d'ufficio, indagini per verificare se sussistano violazioni della presente legge o delle normative derivate;

c) adottare le seguenti decisioni conclusive delle proprie indagini:

1) imposizione degli obblighi e rilascio delle attestazioni o dei pareri negativi previsti nell'articolo 18;

2) opposizione o attestazione di non doversi procedere alla concentrazione, in base all'articolo 20;

3) promozione dell'azione o intervento in giudizio, qualora vi siano infrazioni agli articoli 1, 2 e 6;

d) pubblicare su apposito bollettino mensile ogni propria decisione e/o ogni provvedimento del CIPE riguardanti le materie della presente legge nonché gli estremi delle intese o delle concentrazioni notificate.

e) predisporre relazione annuale sulla propria attività e sulla situazione della concorrenza da presentarsi al Parlamento entro il 30 aprile di ciascun anno solare;

f) formulare al CIPE gli opportuni suggerimenti circa i provvedimenti da adottare nell'interesse del mercato e dell'economia del Paese;

g) mantenere le relazioni con gli analoghi organismi di altri Stati e della Comunità europea.

## Art. 16.

*(Poteri di indagine della Commissione)*

1. Per l'espletamento delle funzioni indicate all'articolo 15, la Commissione ha il potere:

a) di richiede a qualunque soggetto,

privato o pubblico, in particolare agli imprenditori, alle loro associazioni o consorzi, a qualsiasi ufficio pubblico od organo di governo, direttamente o indirettamente interessati, di fornire le informazioni ed esibire i documenti utili ai fini dell'indagine, anche se coperti da segreto d'ufficio. Nelle proprie richieste la Commissione deve specificarne lo scopo;

b) di procedere a tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie presso le sedi delle imprese e delle associazioni d'impresa. Al personale incaricato di tali atti sono conferiti tutti i poteri di accesso, controllo e di richiesta di informazione che spettano per legge agli uffici finanziari per l'accertamento dei tributi diretti e indiretti. In caso di necessità la Commissione può avvalersi del personale di amministrazioni dello Stato, in particolare di quello del Corpo della guardia di finanza; anche in tali casi l'iniziativa a procedere spetta sempre alla Commissione;

c) di disporre indagini tecniche e perizie, avvalendosi anche dell'opera di esperti estranei alla pubblica amministrazione;

d) di interrogare ogni soggetto privato o pubblico su circostanze specifiche;

e) di procedere ad audizioni degli interessati e di terzi.

#### Art. 17.

##### *(Funzioni del CIPE)*

1. Al Comitato interministeriale per la programmazione economica sono demandate le seguenti funzioni, nei limiti e secondo le modalità di cui alla presente legge:

a) autorizzare mediante decreto le intese e gli atti di concentrazione quando risultino giustificati ai sensi dell'articolo 8;

b) adottare eventuali provvedimenti suggeriti dalla Commissione per la tutela del mercato;

c) richiedere alla Commissione stessa l'apertura di un'indagine;

d) esercitare la vigilanza sulla Commissione, proponendone l'eventuale scioglimento al Consiglio dei Ministri.

## Art. 18.

*(Notifica delle intese)*

1. È concessa facoltà alle imprese di notificare alla Commissione le intese fra di esse intercorse.

2. La Commissione può altresì imporre la notifica di intese che abbiano caratteristiche dalla stessa fissate con apposito regolamento. Le intese non possono comunque essere notificate alla Commissione dopo l'inizio dell'azione giudiziale, prevista dall'articolo 19.

3. Contestualmente alla notifica le imprese possono richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8. In questo caso si applica l'articolo 22.

4. La Commissione può attestare che non ha motivo di intervenire nei confronti di categorie di intese da essa definite con apposito regolamento.

5. Nei confronti di singole intese notificate, la Commissione può, nel termine di sessanta giorni, rilasciare attestazione di non aver motivo di intervenire oppure parere negativo, notificandoli senza indugio alle imprese interessate nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Il mancato rilascio di parere negativo entro il termine previsto si considera attestazione.

6. Nei confronti delle imprese che abbiano stipulato intese per le quali la Commissione abbia rilasciato l'attestazione individuale o per categoria non può essere applicata la sanzione prevista dal comma 3 dell'articolo 19.

## Art. 19.

*(Azioni relative alle intese e all'abuso di posizione dominante)*

1. Le azioni di nullità e/o di risarcimento del danno, relative alle intese vietate dall'articolo 1 e non autorizzate ai sensi dell'articolo 8 o all'abuso di posizione dominante, possono essere promosse avanti la corte d'appello competente da chiunque abbia subito un danno.

2. La Commissione, qualora abbia rilasciato il parere negativo previsto dall'articolo 18, può

promuovere direttamente l'azione o intervenire nel procedimento. In tal caso avrà gli stessi poteri che competono alle parti e li eserciterà nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. Potrà inoltre produrre in giudizio i documenti, dei quali sia venuta in possesso nel compimento delle indagini, atti a provare l'illiceità del comportamento del convenuto ai sensi degli articoli 1 e 2. Tali documenti potranno essere richiesti dalle parti alla Commissione anche qualora questa non sia intervenuta nel procedimento.

3. Alle imprese che hanno violato gli articoli 1 e 2 sarà altresì inflitta, sentito il parere della Commissione, condanna al pagamento di una somma compresa tra il 2 ed il 10 per cento del fatturato risultante dal bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente al proponimento della domanda. Nel determinare l'entità della sanzione dovrà tenersi conto della gravità dell'illecito, dei danni arrecati ai consumatori o ai concorrenti nonché dell'intento del convenuto.

4. Qualora l'azione sia promossa da consumatori o concorrenti danneggiati dal comportamento tenuto da una o più imprese in violazione degli articoli 1 e 2, il giudice procede ad una liquidazione, anche equitativa, del danno.

5. Nel caso previsto al comma 4 dovranno essere notificati alla Commissione l'atto di citazione e le sentenze relative alle cause in questione nei termini stabiliti dal codice di procedura civile per la notifica degli stessi alle parti.

#### Art. 20.

##### *(Notifica delle concentrazioni)*

1. Quando la concentrazione avviene tra imprese aventi complessivamente un fatturato superiore a lire 500 miliardi o una quota di mercato superiore al 20 per cento, valutati in base ai bilanci approvati dell'ultimo esercizio, gli atti o i progetti relativi devono essere notificati alla Commissione prima della loro esecuzione.

2. La Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, è autorizzata a predisporre istruzioni specifiche circa la notifica, preve-

dendo eventualmente appositi formulari.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica la Commissione può opporsi, ordinando alle imprese di non procedere alla concentrazione, oppure può rilasciare attestazione che essa non ha motivi per contestare la concentrazione. La mancata opposizione entro il termine previsto si considera attestazione.

4. Contestualmente alle notifiche di cui al comma 1 ciascuna delle imprese coinvolte può richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8. In tal caso si applicherà l'articolo 22.

5. Le decisioni della Commissione debbono essere motivate e notificate senza indugio alle imprese interessate nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

#### Art. 21.

##### *(Azioni relative alle concentrazioni)*

1. Qualora una concentrazione, non autorizzata ai sensi dell'articolo 8, sia avvenuta in violazione dell'articolo 6, l'azione può essere promossa, avanti la corte d'appello competente, da chiunque possa subirne un danno, entro novanta giorni dal momento in cui essa è stata eseguita. Nello stesso termine l'azione può essere promossa dalla Commissione, qualora abbia rilasciato l'ordine di non procedere previsto nell'articolo 20.

2. Se la concentrazione non è stata notificata l'azione può essere promossa entro due anni dalla sua esecuzione.

3. Il giudice, quando accerta che una concentrazione, pur avendo beneficiato dell'attestazione prevista nell'articolo 20, è avvenuta in violazione dell'articolo 6, condanna l'impresa risultante dalla concentrazione al risarcimento dei danni subiti dall'attore, da liquidarsi anche in via equitativa.

4. Il giudice, inoltre, quando accerta che una concentrazione, contraria al disposto dell'articolo 6, e non autorizzata ai sensi dell'articolo 8, non ha ottenuto l'attestazione prevista nell'articolo 20, ordina altresì la dissoluzione dell'impresa risultante dalla concentrazione e, sentito il parere della Commissione, la condanna al pagamento di una somma mensile, compresa fra il 2 e il 10 per cento di un

dodicesimo del fatturato complessivo delle imprese coinvolte nella concentrazione, quale risulta dai bilanci approvati dell'ultimo esercizio. La condanna decorre dal sesto mese successivo alla notifica della sentenza e sino a quando l'impresa non avrà adottato misure ritenute dalla Commissione, con apposita decisione, idonee a rimuovere gli effetti negativi prodotti sulla concorrenza.

5. La mancata notifica disposta dal comma 1 dell'articolo 20 è considerata aggravante.

#### Art. 22.

##### *(Autorizzazione del CIPE)*

1. Contestualmente alla notifica disposta dagli articoli 18 e 20, le imprese, fra le quali è intervenuta l'intesa o coinvolte nella concentrazione, possono presentare domanda alla Commissione per ottenere l'autorizzazione del CIPE ai sensi dell'articolo 8.

2. In questa ipotesi la Commissione compie un'indagine preliminare e, qualora non ritenga di rilasciare l'attestazione prevista negli articoli 18 e 20, deve provvedere, se ravvisa l'esistenza di obiettivi di pubblico interesse, entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica, ad inoltrare domanda al CIPE, correandola di un suo parere.

3. Il CIPE può autorizzare l'intesa o la concentrazione, notificando l'autorizzazione alle parti interessate entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e del parere della Commissione, nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. L'autorizzazione preclude ogni condanna giudiziale per le intese o le concentrazioni autorizzate.

4. La mancata autorizzazione ha gli stessi effetti del parere negativo previsto dal comma 5 dell'articolo 18 o dell'ordine di non procedere alla concentrazione previsto dal comma 3 dell'articolo 20.

#### Art. 23.

##### *(Competenza giurisdizionale)*

1. Presso ogni corte d'appello è istituita una sezione specializzata con competenza esclusi-

va per le cause relative alla violazione delle norme della presente legge.

2. Il pubblico ministero deve intervenire in tali cause, a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

Art. 24.

*(Ricorso per cassazione)*

1. Le sentenze della sezione specializzata della corte d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione.

Art. 25.

*(Delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge tutte le norme ed i provvedimenti necessari alla sua attuazione.

Art. 26.

*(Disposizione transitoria)*

1. I termini previsti dagli articoli 18, 20 e 22 sono sospesi fino a quando non siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i regolamenti, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 13.

Art. 27.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.